

REGOLAMENTO (CE) N. 1006/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1549/2004 che deroga al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio in ordine al regime di importazione del riso e che fissa specifiche regole transitorie applicabili alle importazioni di riso Basmati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

plicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) Dal momento che l'accordo approvato dalla decisione 2005/476/CE si applica a decorrere dal 1º marzo 2005, è opportuno stabilire che le disposizioni del presente regolamento relative ai dazi doganali sull'importazione di riso semigreggio e le conseguenti modifiche per quanto riguarda il riso lavorato e il riso Basmati si applichino a decorrere dalla stessa data.

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafo 4,

(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione ⁽⁴⁾.

vista la decisione 2005/476/CE del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America relativo al metodo di calcolo dei dazi doganali sul riso semigreggio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1549/2004 è modificato come segue:

- (1) La decisione 2005/476/CE prevede modalità particolari di calcolo del dazio doganale sulle importazioni nella Comunità di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, fra il 1º marzo 2005 e il 30 giugno 2006. È quindi opportuno adottare le misure necessarie per quanto riguarda i dazi doganali sull'importazione di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 per il periodo transitorio previsto.
- (2) La decisione 2005/476/CE proroga altresì fino al 30 giugno 2006 il periodo massimo nel corso del quale la Commissione, in attesa del regolamento di modifica dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, può adottare le misure per quanto riguarda il regime di importazione di riso in deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1785/2003.
- (3) Onde evitare che il funzionamento del regime di cui alla decisione 2005/476/CE sia perturbato da domande abusive di titoli d'importazione, è opportuno fissare ad un livello sufficientemente elevato il tasso della cauzione relativa ai titoli d'importazione di riso semigreggio. A tal fine, occorre derogare all'articolo 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'ap-

a) L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, il dazio all'importazione di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è stabilito dalla Commissione entro i 10 giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi:

a) a 30 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:

— allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi non raggiungono il quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 %;

— allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non raggiungono il quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 %;

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

⁽²⁾ Cfr. pag. 67 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1092/2004 (GU L 209 dell'11.6.2004, pag. 9).

⁽⁴⁾ GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13.